



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 31 luglio 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE MARTEDI' 31 LUGLIO 2012

1) Ricorso U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.R.L. PARZIALMENTE ACCOLTO e, per

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 5 al Sig. Del Gratta Marco (all'epoca dei fatti Presidente della Società) con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della F.I.G.C.;
- inibizione per anni 4 al Sig. Del Gratta Riccardo (all'epoca dei fatti dirigente della Società);
- punti 15 di penalizzazione alla reclamante da scontare in un prossimo campionato in cui la Società dovesse eventualmente iscriversi e ammenda di €25.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva e diretta, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per le condotte ascritte agli allora Presidente e Direttore Generale,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. – nota n. 4663/1139 pf10-11/AM/ma del 20.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)

l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Del Gratta Riccardo a mesi 6 di inibizione. Conferma nel resto

2) Ricorso U.S. SIRACUSA S.r.l.

avverso le sanzioni:

- a) inibizione per mesi 8 ed ammenda di €2.500,00 al sig. Mauceri Marco, Consigliere Delegato della Società;
- b) ammenda di €20.000,00 alla società reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Dirigente delegato

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società U.S. Siracusa S.r.l. ad € 5.000,00. Conferma nel resto

inflitte, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione normativa statale vigente in relazione agli artt.12, comma, 2, e 1, comma 1, C.G.S. - nota 6210/498 pf11-12/AM/ma del 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)

3) Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.r.l.

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 8 e ammenda di €2.500,00 al sig. Domenico Damato, Segretario Generale della Società;
- inibizione di mesi 8 e ammenda di €2.500,00 al sig. Giuseppe Falcone, Direttore Generale della Società;
- inibizione di mesi 6 e ammenda di €2.500,00 al sig. Ruggiero Napoletano, Dirigente della Società;
- ammenda di €25.000,00 alla Società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri Dirigenti e tesserati

inflitte, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione normativa statale vigente in relazione agli artt. 12, comma 1, e 1, comma 1, C.G.S. – nota n. 6210/498 pf11-12/AM/ma del 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)

4) Ricorso SIG. BRAGHIN MAURIZIO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta seguito gara di ritorno di Play-Off, Carpi/ Pro Vercelli del 10.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 232/DIV dell'11.6.2012)

5) Ricorso SIG. TACCHINARDI ALESSIO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 4 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 5, C.G.S in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. L, e 29 Regolamento per il Settore Tecnico (nota n. 1720/866pf10-11/SS/fc del 26.9.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 7.6.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. ad €5.000,00. Conferma nel resto

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Braghin Maurizio a 3 giornate effettive di gara

RESPINTO